



STATUTO DI FEDERMANAGER FERRARA

Approvato il 22 ottobre 2015

FEDERMANAGER - FERRARA

Via Armari 8 - Tel. 0532 202756 - Fax 0532 217868

e-mail : ferrara@federmanager.it – sito: <http://www.ferrara.federmanager.it>

INDICE

TITOLO I° - COSTITUZIONE, SEDE E OGGETTO	5
ART. 1.....	5
TITOLO II° - SCOPI E ATTIVITA'	5
ART. 2.....	5
TITOLO III° - SOCI, ASSOCIATI E QUOTE ASSOCIATIVE	6
ART. 3.....	6
ART. 4.....	6
ART. 5.....	6
ART. 6.....	6
ART. 7.....	7
ART. 8.....	7
TITOLO IV° - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.	7
ART. 9.....	7
ART. 10	7
TITOLO V° - ASSEMBLEA.....	7
ART. 11.....	7
ART. 12	7
ART. 13	8
ART. 14	8
ART. 15	8
TITOLO VI° - CONSIGLIO DIRETTIVO	9
ART. 16	9
ART. 17	9
ART. 18	9
ART. 19	10
TITOLO VII° - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI.....	10
ART. 20	10
ART. 21	10
TITOLO VIII° – SEGRETARIO E TESORIERE.	11
ART. 22	11
ART. 23	11
ART. 24	11
TITOLO IX° - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	11
ART. 25	11
ART. 26	12
TITOLO X - COLLEGIO DEI PROBIVIRI	12
ART. 27	12
ART. 28	12
TITOLO XI° - PAST PRESIDENT	12
ART. 29	12
TITOLO XII° - PATRIMONIO, AMMINISTRAZIONE E BILANCI	13
ART. 30	13
ART. 31	13
TITOLO XIII° - SANZIONI DISCIPLINARI.....	13

ART. 32	13
ART. 33	13
TITOLO XIV° - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	14
ART. 34	14
TITOLO XV° - REGOLAMENTO	14
ART. 35	14
TITOLO XVI° - NORME GENERALI	14
ART. 36	14
- MODIFICHE ALLO STATUTO -	14
ALLEGATO A.....	15

TITOLO I° - COSTITUZIONE, SEDE E OGGETTO

Art. 1

La costituita Associazione Provinciale dei Dirigenti delle Aziende Industriali – nata come APDAI - viene denominata “ FEDERMANAGER - FERRARA “, in seguito “Associazione”.

L'Associazione ha sede legale ed operativa nell'ambito della provincia di Ferrara.

L'Associazione aderisce alla “Federazione Nazionale Dirigenti e Quadri Apicali di Aziende Industriali”, di seguito “FEDERMANAGER Nazionale”, con sede in Roma e congiuntamente alle organizzazioni territoriali della regione dà vita alla “FEDERMANAGER Emilia Romagna”.

Tra le Associazioni territoriali sono incoraggiate forme diverse di incontro, scambio di opinioni, confronto di esperienze e sviluppo di proposte unitarie allo scopo di contribuire con maggior incisività alle attività federali, purché non pregiudichi l'autonomia decisionale dell'Associazione.

L'Associazione è retta dal presente Statuto, che costituisce norma per tutti i soci e gli associati e stabilisce la rappresentanza dell' Associazione verso terzi. È previsto un Regolamento delle norme statutarie.

L'Associazione è indipendente da qualsiasi ideologia, organizzazione politica e confessionale.

L'Associazione, non ha scopi di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione adotta il codice etico di FEDERMANAGER Nazionale, fondato sui principi contenuti nella “Carta dei Valori”, che si riporta in **allegato A** e fa parte integrante del presente Statuto. Il codice etico dovrà essere accettato senza eccezione alcuna dai soci e dagli associati, dagli organi e organismi sociali, dai dipendenti e dai collaboratori esterni, nonché da tutti coloro che operano per il conseguimento degli scopi federali. Tutti i documenti che regolano detti rapporti ne faranno riferimento e prevederanno richiesta di accettazione

TITOLO II° - SCOPI E ATTIVITA'

Art. 2

L'Associazione è l'organizzazione sindacale di riferimento, di Ferrara e provincia, per tutti i Dirigenti di Aziende industriali private o a partecipazione pubblica, produttrici di beni e/o servizi o esercenti attività ausiliarie, per le alte professionalità, per i Quadri e per i consulenti facenti capo a settori merceologici diversi, sia in servizio che in pensione, così come meglio definiti nel successivo art. 3.

L'Associazione persegue i seguenti scopi :

- a) rappresentare, difendere e tutelare ad ogni livello gli interessi generali e gli obiettivi sindacali della categoria, con particolare attenzione alla stipulazione ed aggiornamento dei contratti collettivi di categoria e di settore, nei campi della previdenza ed assistenza obbligatoria e facoltativa, della formazione e del ricollocamento, nei confronti dei datori di lavoro e di ogni Autorità ed Organizzazione, curandone pure gli aspetti applicativi ed interpretativi;
- b) consigliare ed assistere i Soci e gli Associati nelle controversie individuali e collettive che eventualmente sorgessero durante o in conseguenza del loro rapporto di lavoro, nonché in materia previdenziale e sanitaria;
- c) attivare e facilitare processi di formazione per aggiornamenti professionali e riqualificazioni attraverso iniziative dirette ed indirette;
- d) mettere a disposizione del Paese una categoria di alta professionalità, consapevole dei propri doveri e diritti, nonché delle proprie responsabilità in seno al mondo del lavoro e nei riguardi dell'impresa e della produzione;
- e) promuovere, anche in rapporto con altre componenti sociali, lo sviluppo di relazioni industriali che favoriscano il miglioramento dell'efficienza delle imprese nel rispetto degli interessi generali del Paese;
- f) contribuire alla soluzione di problemi generali nella sfera di interesse della dirigenza industriale, ponendosi come strumento di supporto, stimolo e collaborazione nei confronti degli Organi Istituzionali operanti nel territorio, mediante analisi, studi e proposte
- g) sviluppare i rapporti con il mondo della Scuola in generale e dell'Università in particolare, promuovendo

- e partecipando ad attività formative ed incontri e svolgendo ogni altra iniziativa utile ad instaurare un proficuo dialogo con il mondo degli studi;
- h) attivare la partecipazione della dirigenza nel processo di evoluzione sociale e di crescita industriale del territorio, promuovendo la presenza dei soci e associati negli organismi territoriali nei quali siano rappresentate le forze del lavoro e della produzione;
 - i) promuovere iniziative sociali, culturali e ricreative per un migliore impiego del tempo libero e per favorire i rapporti umani e di conoscenza fra i Soci e le loro famiglie;
 - j) svolgere specifiche attività di assistenza, entro i limiti e con le modalità definite con appositi accordi con FEDERMANAGER Nazionale, o enti ad essa collegati, per tutti i dirigenti in servizio o pensionati ed i loro familiari, anche se non iscritti all'Associazione
 - k) cooperare con la Federazione Nazionale e con i Sindacati Dirigenti provinciali e regionali e favorire e promuovere rapporti con le altre Associazioni di categoria, anche operanti in diversi settori dell'attività economica nazionale, per lo studio dei problemi di comune interesse e per la formulazione di proposte agli Organi competenti;
 - l) svolgere tutte le attività utili per la realizzazione dei fini sopra indicati, anche promuovendo apposite Commissioni e la formazione di rappresentanze sindacali aziendali (RSA);
 - m) promuovere e partecipare ad iniziative, in ambito FEDERMANAGER, per sviluppare a livello territoriale, collateralmente a quanto già previsto a livello nazionale, opportunità professionali per i soci e associati in uscita dal mondo del lavoro.

TITOLO III° - SOCI, ASSOCIATI E QUOTE ASSOCIATIVE

Art. 3

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci:

- a) i lavoratori con qualifica di Dirigente, secondo quanto previsto dall'art. 2095 del codice civile, operanti in aziende - private o pubbliche - produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie alla produzione i cui contratti di lavoro siano stipulati o facciano riferimento alla FEDERMANAGER;
- b) le Alte professionalità, i Consulenti facenti capo a settori merceologici diversi e i Quadri, così come definito da FEDERMANAGER Nazionale;
- c) i disoccupati, i pensionati ed i lavoratori autonomi già soci, che abbiano operato in tali aziende.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati, i superstiti aventi diritto all'Assistenza della Categoria del Socio defunto (coniuge, figli, altri aventi diritto).

Gli Associati hanno gli stessi diritti dei Soci, ma non possono essere eletti ad organi statutari.

Art. 4

L'aspirante Socio, o l'aspirante Associato, deve presentare domanda scritta di ammissione all'Associazione, allegando idonea documentazione attestante le condizioni di ammissibilità di cui al precedente art. 3.

Le richieste dell'aspirante Socio presentate tramite il sito Internet della Federazione Nazionale, e da questa trasmesse all'Associazione, sono ritenute valide a tutti gli effetti.

Art. 5

Il Socio e l'Associato hanno l'obbligo di osservare, per quanto di rispettiva competenza, le norme dello Statuto, del Regolamento e le decisioni degli Organi dell'Associazione..

Art. 6

Il Socio e l'Associato sono tenuti a versare il contributo annuo associativo nella quota indicata da FEDERMANAGER Nazionale e con le modalità definite dal Consiglio Direttivo, riportate nel Regolamento.

Art. 7

L'iscrizione all'associazione si rinnova tacitamente di anno in anno salvo presentazione di dimissioni scritte entro il 30 settembre.

Art. 8

La qualifica di Socio e di Associato si perde:

- a) per dimissioni; queste non esonerano, tuttavia, dagli impegni assunti per l'anno in corso;
- b) per radiazione, ai sensi dell'art. 33;
- c) per perdita dei requisiti di cui all'art.3;
- d) per morosità di oltre un anno nei versamenti di cui all'art. 7.

TITOLO IV° - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.**Art. 9**

Sono organi dell'Associazione :

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) I Vice Presidenti
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere.
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) il Collegio dei Probiviri;

Art. 10

I Soci componenti gli Organi dell'Associazione durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due volte consecutive nello stesso Organo.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può tuttavia autorizzare deroghe alla limitazione della rielezione di cui al comma precedente.

Le cariche negli Organi dell'Associazione non sono remunerate, salvo il rimborso spese per lo svolgimento degli incarichi connessi al proprio mandato. Tutti i rimborsi spese devono essere documentati ed autorizzati dal Presidente e dal Tesoriere.

TITOLO V° - ASSEMBLEA**Art. 11**

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.

L'Assemblea delibera:

- a) in seduta, previa formale convocazione;
- b) per "referendum".

Spetta al Consiglio Direttivo stabilire di volta in volta quale delle due forme adottare.

Le Assemblee possono essere Ordinarie o Straordinarie.

Art. 12

L'Assemblea Ordinaria :

- a) determina l'indirizzo generale dell'Associazione e la sua politica sindacale;
- b) approva i Bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione;
- c) elegge, tra i Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- d) valuta ogni altra decisione sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 13

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera su problematiche non oggetto dell'Assemblea ordinaria;
- b) delibera le modifiche dello Statuto;
- c) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei Liquidatori.

Art. 14

Le Assemblee sono convocate dal Presidente, che le presiede, con preavviso non inferiore a quindici giorni, salvo nei casi di urgenza, nei quali il preavviso, a giudizio del Consiglio Direttivo, è ridotto ad otto giorni.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce su decisione motivata del Consiglio Direttivo, oppure, su richiesta scritta al Presidente, da parte dei Revisori dei Conti o di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

In caso di omissione da parte del Presidente l'Assemblea è convocata dal Collegio dei Probiviri.

Art. 15

Le Assemblee sono convocate mediante comunicazione scritta (anche a mezzo fax o posta elettronica) indicante luogo, data ed ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. La seconda convocazione può aver luogo anche nella stessa giornata, almeno un'ora dopo la prima.

Sia per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria il Socio può farsi rappresentare da un altro Socio, con delega scritta; ciascun Socio può raccogliere un massimo di tre deleghe e può quindi essere portatore, di un massimo di quattro voti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano.

La forma di votazione è di volta in volta stabilita dall'Assemblea.

Le operazioni di voto si effettuano sotto il controllo di tre scrutatori proposti all'uopo dal Presidente e accettati dall'Assemblea.

- a) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno dei Soci iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. L'assemblea delibera, in prima o seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati. L'elezione delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa e per votazione segreta, quando non abbia luogo per "referendum" o per diversa deliberazione dell'Assemblea.
- b) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci iscritti, presenti o rappresentati, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno il 10% dei soci iscritti, per entrambe si delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati.
- c) L'Assemblea per "referendum", ordinaria o straordinaria, è convocata con le modalità che il Consiglio Direttivo determina di volta in volta. Il referendum si intende valido quando vi abbia partecipato almeno il 10% dei soci iscritti. La comunicazione d'invito al "referendum" deve indicare la data di chiusura delle votazioni. Tutte le formalità dei "referendum" devono essere approvate e verificate dal Collegio dei Probiviri al quale è affidato anche lo scrutinio e la proclamazione dei risultati.

TITOLO VI° - CONSIGLIO DIRETTIVO**Art. 16**

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri, fissato dalla stessa e scelti fra i Soci, non inferiore a sette e non superiore a undici.

Per la scelta dei nuovi membri, il Consiglio Direttivo uscente presenta all'Assemblea, su distinte liste dei Soci le autocandidature pervenute nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo medesimo.

L'elezione dei nuovi Consiglieri dovrà assicurare la rappresentanza sia dei Soci dirigenti in servizio che dei Soci pensionati e dei soci delle altre categorie.

Nel Consiglio Direttivo non possono essere eletti:

- a) più di due Soci appartenenti alla stessa azienda;
- b) Soci che rivestano incarichi in Associazioni o simili le cui finalità possano confliggere con quelli di FEDERMANAGER;
- c) Soci sottoposti alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 33, lettere b) e c);

Art. 17

Il Consiglio Direttivo :

- a) alla sua prima riunione elegge il Presidente dell'Associazione fra i propri membri;
- b) elegge fra i suoi membri due Vice Presidenti, su proposta del Presidente;
- c) nomina, di preferenza fra i propri membri, oppure fra i Soci, su proposta del Presidente, il Tesoriere, che cura l'ordinaria amministrazione della Associazione;
- d) nomina, di preferenza fra i propri membri, oppure fra i Soci, su proposta del Presidente, il Segretario, il quale dipende dal Presidente e provvede al normale disbrigo delle pratiche dell'Associazione;
- e) nomina i Delegati o, comunque, i Rappresentanti dell'Associazione nelle Assemblee od Organismi Regionali e/o Nazionali di FEDERMANAGER;
- f) promuove ed attua le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire gli scopi statutari;
- g) promuove la costituzione delle RSA dei Dirigenti/Quadri e ne coordina l'attività;
- h) presenta i Bilanci e le Relazioni da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione e propone la destinazione degli avanzi di gestione;
- i) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea le proposte di modifica allo Statuto;
- j) approva il Regolamento dell'Associazione e le successive modifiche;
- k) delibera la sospensione e la radiazione dei Soci;
- l) attua le deliberazioni delle Assemblee;
- m) propone i delegati alle Assemblee di categoria ed i rappresentanti negli Enti ed Organismi locali, commissioni e simili;
- n) decide la convocazione delle Assemblee;
- o) ha facoltà di indire i "referendum", motivandone la decisione;
- p) definisce l'importo e le modalità di versamento della quota di iscrizione e dei contributi associativi annuali viste le direttive di FEDERMANAGER Nazionale;
- q) dispone, su proposta del Presidente, sulle questioni relative alle spese di gestione dell'Associazione.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno cinque volte all'anno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti dello stesso, avanzata al Presidente, che deve provvedere entro cinque giorni.

L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione di prima e seconda convocazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano presente.

Il Segretario e il Tesoriere partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto solo se membri del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, ad eccezione delle delibere di modifica del regolamento per le quali è richiesta la maggioranza di almeno due terzi dei Consiglieri eletti.

Art. 19

Il componente del Consiglio Direttivo decade :

- a) qualora non intervenga a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo od a cinque complessive in dodici mesi senza giustificazione;
- b) nel caso di incompatibilità intervenuti per effetto dei punti a., b, c dell'art. 16;
- c) qualora dovesse perdere la qualifica di Socio, per dimissioni dalla carica o trasferimento in altra Associazione provinciale;

La decadenza è dichiarata dallo stesso Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Se nel corso del mandato vengono a decadere uno o più Consiglieri, per i suddetti punti a, b, c, oppure per decesso, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione con i primi dei non eletti, i quali restano in carica con gli stessi termini degli altri componenti.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, entro quindici giorni deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dei mancanti che rimarranno poi in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio; nel frattempo i Consiglieri in carica svolgeranno solo attività di ordinaria amministrazione.

TITOLO VII° - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI**Art. 20**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti e rappresenta legalmente l'Associazione sia nei confronti dei Soci e degli Associati che di terzi e di qualsiasi Ente o Autorità, mantenendo i rapporti sia direttamente che tramite delega.

Presiede di diritto l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; dà esecuzione ai deliberati del Consiglio Direttivo; vigila e sovrintende al funzionamento dell'Associazione. Nei casi di particolare urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla sua prima riunione. In caso di assenza o impedimento è sostituito da uno dei Vice Presidenti, con precedenza a quello più anziano.

Se nel corso del mandato viene a decadere il Presidente, il Consiglio Direttivo provvede all'elezione del nuovo Presidente con gli stessi criteri di cui al punto a) dell'art. 17.

Il Presidente può nominare Commissioni, chiamando a farne parte anche persone estranee all'Associazione. Si pronuncia sulla domanda di ammissione di nuovi Soci/Associati.

Autorizza, assieme al Tesoriere, le missioni e i rimborsi spese sostenuti dai membri dell'Associazione per lo svolgimento degli incarichi connessi con il mandato ricevuto

E' responsabile della politica economica e finanziaria dell'Associazione e sovrintende, coadiuvato dal Tesoriere, alla attività operativa della stessa.

Il Presidente cessa dalla carica, oltre che per dimissioni volontarie, per la perdita della qualità di socio dell'Associazione, anche a seguito di una richiesta motivata di dimissioni approvata, a scrutinio segreto, dalla maggioranza dei Consiglieri in carica. Contro tale decisione il presidente può ricorrere al Collegio dei Proviviri

Art. 21

Il Consiglio Direttivo elegge, fra tutti i suoi componenti, due Vice Presidenti, su proposta del Presidente.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle principali attività dell'Associazione, con mandati e deleghe nei settori specifici approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente (se presenti entrambi, il più anziano) sostituisce temporaneamente il Presidente in caso di assenza o impedimento

TITOLO VIII° – SEGRETARIO E TESORIERE.**Art. 22**

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, di preferenza fra i suoi componenti, oppure fra i Soci, su proposta del Presidente

Il Segretario:

- a) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione corrente della Associazione, in base alle direttive ricevute dal Presidente;
- b) controlla lo stato di avanzamento delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo e redige e controfirma i verbali delle Assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) gestisce i rapporti con i soci e gli associati per le diverse tematiche legate all'attività della Associazione;
- d) coordina le attività amministrative svolte dal personale dipendente.

Art. 23

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, di preferenza nominato fra i propri membri, oppure fra i Soci, su proposta del Presidente.

Il Tesoriere:

- a) provvede all'ordinaria gestione economico- finanziaria, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, adottate in sede di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- b) autorizza, congiuntamente con il Presidente, nei modi e tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo, tramite il Regolamento, le spese e gli incassi e autorizza gli atti che comportano assunzione di impegni a carattere finanziario o di gestione delle risorse finanziarie;
- c) cura l'inventario del Patrimonio.
- d) si rapporta, su mandato del Presidente, con gli organismi di FEDERMANAGER Nazionale relativi alle questioni economiche;
- e) cura l'elaborazione del bilancio, sia preventivo che consuntivo, in collaborazione con il Presidente.

Art. 24

In caso di mancanza forzata o protratta nel tempo del Segretario o del Tesoriere è facoltà, del Consiglio Direttivo, di cooptare nella funzione un componente del Collegio o dei Soci su proposta del Presidente. I nuovi nominati scadono con gli stessi termini degli altri colleghi.

TITOLO IX° - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.**Art. 25**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dall'Assemblea, è costituito da tre effettivi e due supplenti.

Il Collegio è autonomo e indipendente.

Il Collegio nomina il Presidente del Collegio fra gli effettivi.

Su invito del Presidente dell'Associazione, il Presidente del Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Presidente del Collegio ha l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, in cui si discute dei bilanci preventivi e consuntivi e sulle spese rilevanti;

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha le seguenti funzioni:

- a) vigilare sull' andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- b) eseguire, anche da parte di singoli suoi membri, verifiche di cassa e contabili individuando gli eventuali scostamenti dal bilancio preventivo approvato;
- c) esaminare la congruità dei Bilanci preventivi e l'esattezza e veridicità di quelli consuntivi;

- d) riferire della propria attività, con apposite relazioni collegiali al Consiglio Direttivo, almeno in sede di approvazione annuale dei bilanci;
- e) presentare all'assemblea annuale la relazione di bilancio per la sua approvazione.

Art. 26

In caso di mancanza forzata o protratta nel tempo di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, questi sarà sostituito con il supplente più anziano. In caso di impedimento di entrambi i supplenti è facoltà, del Consiglio Direttivo, di cooptare nel Collegio il primo dei non eletti o in assenza uno dei Soci su proposta del Presidente.

I membri così introdotti negli organi associativi scadono con gli stessi termini degli altri colleghi.

TITOLO X - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**Art. 27**

Il Collegio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea, è costituito da tre effettivi e due supplenti.

Il Collegio rappresenta il massimo organo di tutela dello Statuto ed ha il compito di regolare i conflitti di competenza fra gli Organi dell'Associazione e di esaminare e definire i ricorsi nei casi previsti dallo Statuto stesso.

Il Collegio nomina il Presidente fra gli effettivi. Il Collegio è autonomo ed indipendente; il suo operato è insindacabile.

Il Collegio dei Probiviri vigila sulle modifiche al Regolamento dell'Associazione, da parte del Consiglio Direttivo, per prevenire eventuali incongruenze o incompatibilità con i principi e i contenuti enunciati negli articoli dello Statuto.

Il Collegio può sostituirsi agli Organi dell'Associazione che non assolvano ai propri compiti.

Su invito del Presidente dell'Associazione, il Presidente del Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 28

In caso di mancanza forzata o protratta nel tempo di un componente del Collegio dei Probiviri, questi sarà sostituito con il supplente più anziano. In caso di impedimento di entrambi i supplenti è facoltà, del Consiglio Direttivo, nel Collegio il primo dei non eletti o in assenza uno dei Soci su proposta del Presidente.

I membri così introdotti negli organi associativi scadono con gli stessi termini degli altri colleghi.

TITOLO XI° - PAST PRESIDENT**Art. 29**

I Past President sono considerati una risorsa culturale dell'Associazione e ne costituiscono la memoria storica.

Essi possono, su invito del Presidente, partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, per formulare proposte per il proseguimento delle finalità associative.

Il Consiglio Direttivo può richiedere la presenza alle riunioni del Consiglio di uno o più Past President, per consultazione, suggerimenti e ricostruzione di eventi gestiti nel corso del loro mandato, nonché per la partecipazione a commissioni di lavoro.

TITOLO XII° - PATRIMONIO, AMMINISTRAZIONE E BILANCI**Art. 30**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà della stessa, dai proventi delle quote d'iscrizione ed associative, dagli avanzi di gestione, nonché dalle eventuali erogazioni, donazioni e lasciti fatti a qualunque titolo a favore dell'Associazione e dai proventi delle attività commerciali così come definite in appositi accordi con FEDERMANGER Nazionale o enti ad essa collegati. Con tali fondi l'Associazione provvede alle spese di funzionamento e a tutte le esigenze connesse con le attività dell'Associazione.

L'amministrazione dei fondi compete agli Organi Sociali nei limiti e nelle rispettive competenze.

Art. 31

Per ogni esercizio vengono tenute le regolari contabilità delle attività commerciali e istituzionali con i relativi Bilanci preventivi ed i Conti consuntivi.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Entro il mese di marzo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo la bozza dei bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all'Assemblea.

Nei dieci giorni precedenti l'Assemblea, i soci e gli associati hanno la facoltà di prendere visione dei bilanci suddetti e degli atti amministrativi presso la sede dell'Associazione

TITOLO XIII° - SANZIONI DISCIPLINARI**Art. 32**

Le sanzioni disciplinari che possono essere prese sono :

- a) la censura;
- b) la sospensione temporanea da ogni attività sociale;
- c) la radiazione dall'Associazione.

Art. 33

Il Presidente applica la censura qualora non venga ottemperato, con la dovuta diligenza, alla osservanza delle norme dello Statuto, del Regolamento e delle decisioni degli Organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, delibera la sospensione, decidendone la durata, nel caso di mancanze lesive del prestigio della categoria o di recidività nei motivi che avessero portato a precedenti censure.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può deliberare la radiazione per gravi ed eccezionali motivi che ne rendano impossibile la permanenza nell'Associazione o di recidività nei motivi che portarono a precedenti sospensioni.

Contro i provvedimenti disciplinari, da notificare per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può essere presentato ricorso scritto al Collegio dei Probiviri entro un mese dal ricevimento della comunicazione.

TITOLO XIV° - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**Art. 34**

L'Associazione può essere sciolta per disposizione legislativa o per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con analoghe finalità; in mancanza, il patrimonio dovrà essere destinato a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, della legge n. 662 del 23-12-1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare le modalità di destinazione del Patrimonio. L'opera dei liquidatori è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

TITOLO XV° - REGOLAMENTO**Art. 35**

Il presente Statuto trova attuazione, per quanto non esplicitamente riportato al suo interno, nel Regolamento dell'Associazione.

Il Regolamento definisce processi, modalità, riferimenti, linee di comportamento per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, il pieno rispetto dello Statuto e la trasparenza verso i Soci e gli Associati.

Il Regolamento, così come le successive modificazioni, è approvato dal Consiglio Direttivo a maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti eletti.

Il Regolamento modificato ed approvato dal Consiglio Direttivo diventa effettivo solo dopo verifica e ratifica da parte del Collegio dei Probiviri.

TITOLO XVI° - NORME GENERALI**Art. 36**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia applicabili alle Associazioni.

Copia in formato elettronico è a disposizione di tutti i Soci sul Sito Web dell'Associazione

- MODIFICHE ALLO STATUTO -

Le precedenti versioni, approvate nelle sottoelencate date, sono dichiarate non più valide sostituite dal presente Statuto:

- Maggio 1969
- Maggio 1984
- Maggio 1986
- Dicembre 1992
- Maggio 2001
- Settembre 2011
- Marzo 2012

Allegato A

LA CARTA DEI VALORI DI FEDERMANAGER

I valori

"Noi crediamo":

- *Nel lavoro come forma di espressione e di realizzazione sociale*
- *Nell'indipendenza di giudizio e nella deontologia professionale qualunque sia la forma attraverso cui viene espressa la figura manageriale*
- *Nel merito, nella competenza e nella responsabilità*
- *Nella conoscenza quale fonte di ricchezza individuale e patrimonio sociale*
- *Che la conoscenza e l'esperienza debbano essere trasferite mediante la valorizzazione del ruolo dei "seniores"*
- *Nella trasparenza ed eticità nei rapporti*
- *In politiche che sappiano promuovere e realizzare un modello economico in grado di garantire uno sviluppo sostenibile ed equilibrato a livello sociale, territoriale ed ambientale*
- *Che il manager debba operare rispettando, valorizzando e promuovendo la crescita umana e professionale dei collaboratori*

Gli obiettivi

"noi offriamo":

la nostra professionalità, le nostre competenze, le nostre conoscenze ed i nostri valori di riferimento mettendoli al servizio della società per:

- *collaborare alla promozione e alla realizzazione degli indispensabili e continui processi di modernizzazione del Paese*
- *collaborare alla effettiva crescita competitiva del "sistema Italia"*
- *collaborare alle politiche di crescita umana e professionale dei lavoratori*

"noi vogliamo":

- *Valorizzare e sviluppare l'intelligenza e la professionalità dei soggetti rappresentati*

- *Dare il nostro contributo allo sviluppo e alla crescita del Paese*
- *Dare peso politico e sociale alle nostre idee e alle nostre istanze*
- *Far percepire alla società il valore del nostro ruolo e la portata dei rischi che corriamo nell'esercizio della nostra professione*

- **Lo strumento:**

- **"noi partecipiamo":**

- *Ad una Federazione che, forte dei valori individuali e collettivi che rappresenta, svolge un ruolo propositivo e incisivo sul fronte sociale ed economico sia a livello nazionale che locale.*
- *Ad una Federazione forte ed autorevole che vuole dare il giusto ruolo, la giusta voce e la giusta visibilità al mondo del management in senso lato: i dirigenti, i quadri, i manager indipendenti, ovvero tutti quei soggetti che costituiscono il mondo delle alte professionalità.*
- *Ad una Federazione che vuole confrontarsi con il mondo imprenditoriale sia per valorizzare il ruolo manageriale sia per esprimere posizioni autonome ed originali per uno sviluppo sociale ed economico che sappia coniugare mercato e competitività con principi di solidarietà trasparenza e eticità.*

IL CODICE ETICO

1. *Le donne e gli uomini che aderiscono a Federmanager riconoscono nella Costituzione italiana la fonte primaria delle regole della comunità civile. Considerano i suoi principi, insieme a quelli sanciti dalla Corte sui diritti umani e sulle libertà fondamentali, il riferimento di un impegno al pieno servizio del bene comune, della giustizia sociale, di un modello inclusivo di convivenza.*

2. *Le donne e gli uomini che aderiscono a Federmanager si impegnano ad operare nel rispetto delle Leggi dello Stato, dello Statuto dell'Associazione territoriale di appartenenza, conforme allo Statuto federale, ed a far proprio il principio espresso nella Nota di Intenti del CCNL, ovvero "la valenza strategica del ruolo manageriale quale fattore di accrescimento competitivo nonché di crescita attenta ai valori dell'etica e della responsabilità sociale di impresa*

3. *Le donne e gli uomini che aderiscono a Federmanager, nel loro operare all'interno di una impresa, si riconoscono in valori condivisi con gli imprenditori¹ e in particolare:*

- *Nel valore del Merito inteso non solo come virtù individuale ma anche come virtù sociale.*

La valorizzazione del merito, per l'impresa e per i manager, rappresenta un elemento decisivo per il proprio successo, ma anche per la crescita della mobilità sociale e dello sviluppo del Paese; nonché il contributo distintivo che ciascuna impresa offre all'intera società, al di là del proprio specifico interesse.

- *Nel valore della "Responsabilità allargata" dell'impresa.*

Le imprese e i manager interagiscono con una pluralità di soggetti interni ed esterni. Relazioni che arricchiscono reciprocamente le imprese, i loro interlocutori, i territori in cui operano.

I rapporti con i clienti e i fornitori, con il personale e con le comunità dei territori di insediamento rappresentano, per le imprese e per i manager, una fonte di conoscenze necessarie e un ambito di esercizio di responsabilità.

- *Nel valore di un Impresa plurale per una società plurale.*

Le imprese e i manager basano la loro attività su una visione di una società aperta, inclusiva e plurale: orientata al progresso e capace di accogliere il contributo e la partecipazione della grande varietà delle sue componenti, sociali, culturali e di genere, ivi comprese le persone che giungono dall'estero per lavorare e fare impresa nel nostro Paese.

1 Dal Manifesto della Cultura di Impresa – Commissione Cultura Confindustria 12 maggio 2010

4. Le donne e gli uomini che aderiscono a Federmanager, si impegnano a osservare comportamenti ispirati ai principi etici e valoriali espressi dal seguente codice:

- 4.1. il lavoro è uno strumento di espressione e di realizzazione personale e sociale: di conseguenza il manager deve operare per l'affermazione di tale principio;*
- 4.2. l'indipendenza di giudizio e l'etica, qualunque sia la modalità attraverso cui viene esercitata la propria funzione, nonché l'assenza di conflitto di interessi devono informare il comportamento del manager;*
- 4.3. i comportamenti basati su onestà, fiducia, lealtà e integrità devono essere agiti e contemporaneamente promossi nell'esercizio del proprio ruolo da parte del manager;*
- 4.4. i comportamenti orientati alla valorizzazione del merito, della competenza e della responsabilità devono essere a loro volta agiti e promossi dal manager;*
- 4.5. la conoscenza è fonte di ricchezza individuale, aziendale e sociale e, come tale, va ricercata e promossa con continuità nella propria vita professionale da parte del manager;*
- 4.6. la conoscenza e l'esperienza maturate devono essere costantemente trasferite ai propri collaboratori da parte del manager nel corso della propria vita professionale;*
- 4.7. la diversità generazionale (giovani, adulti e anziani) e di genere in azienda costituiscono un patrimonio che il manager deve saper interpretare e valorizzare nell'interesse dell'impresa e della società;*
- 4.8. il trasferimento dei propri valori e delle proprie competenze è un compito fondamentale e rappresenta un impegno sociale da parte del manager senior;*
- 4.9. la promozione di uno sviluppo dell'impresa attento all'ambiente ed al territorio, nonché alla crescita professionale e umana dei collaboratori rappresenta un compito fondamentale del manager;*
- 4.10. compromettere o alterare i propri canoni etici non deve, per alcuna ragione, fare parte del comportamento quotidiano del manager.*